



**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Ministro per la coesione territoriale**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

**Provincia di Trieste**

**Comune di Trieste**


**Autorità Portuale di Trieste**

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti**

**e lo sviluppo di impresa s.p.a.**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA  
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E PORTUALI E  
DEL RECUPERO AMBIENTALE NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE  
COMPLESSA DI TRIESTE**





## PREMESSO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO il Protocollo d'intesa del 14 marzo 2012 tra Regione, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, APT, Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), CGIL-CISL-UIL-UGL, FIOM-FIM-UILM-UGL Metalmeccanici-FAILMS, RSU Lucchini S.p.A., Confindustria Trieste-API Trieste-Confartigianato Trieste-CNA Trieste, finalizzato alla progettazione di un programma di riconversione dell'area industriale della Ferriera di Servola oggetto di successivo Accordo di programma;

VISTA la legge regionale del 1° ottobre 2002, n. 25, che ha istituito l'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), che promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale;

VISTI il D.M. 18 settembre 2001, n. 468, con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste, e il Decreto del MATTM del 24 febbraio 2003 che ha definito il perimetro di detto sito;

VISTO l'accordo di programma del 25 maggio 2012 sottoscritto tra MATTM, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Autorità Portuale di Trieste e Ente Zona Industriale di Trieste per l'individuazione degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste mediante interventi di messa in sicurezza e bonifica;

VISTO l'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante - Misure urgenti per la crescita del Paese - di riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

VISTA la deliberazione n. 1766 dell'11 ottobre 2012, con la quale la Giunta Regionale ha deciso di presentare formale istanza al MISE per il riconoscimento dell'area della filiera siderurgica di Servola (Trieste) quale area in situazione di crisi industriale



complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese», che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, e del D.M. 31 gennaio 2013, il MISE si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di seguito Invitalia per la definizione e l'attuazione degli interventi del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a mente del quale gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di "Accordi di programma quadro", contenenti l'indicazione, tra l'altro: 1) delle attività e degli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) dei soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) delle risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti



pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 4) delle procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e in particolare il comma 1, che ha sostituito l'articolo 252 - *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e reca disposizioni in materia di "*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*", e i commi 11, 12, 13 e 14, che disciplinano la nomina del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia a Commissario Straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, al fine di assicurare l'attuazione del sopra menzionato Accordo di Programma Quadro e la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 - *ter*, dell'articolo 1, del decreto legge n. 43 del 2013, convertito dalla legge n. 71 del 2013, senza pregiudizio delle attribuzioni e delle competenze dell'Autorità Portuale di Trieste, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali non comprese in detto Accordo di programma quadro;

VISTO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 847 del 17 maggio 2012, prevede all'Asse 2 - Ambiente l'Obiettivo 2.1 "Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico", nell'ambito del quale viene finanziata per € 26.100.000,00 di risorse FSC 2007/2013 la Linea d'azione 2.1.1 denominata "Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di riconversione e sviluppo produttivo";

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 10, registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012, al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del Programma della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, può



destinare, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTA la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

VISTA la Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (GUE n. 82C del 1/4/2008);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione d'intenti del 18 dicembre 2013 sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Autorità Portuale di Trieste.

### CONSIDERATO

- che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2013 è stato approvato il programma di cessione di complessi aziendali di Lucchini s.p.a. in amministrazione straordinaria, ai sensi della Legge n. 270 del 1999, e che la società Servola s.p.a. è proprietaria e concessionaria, rispettivamente, di due aree, una di natura privata e l'altra demaniale marittima, sulle quali è svolta attività siderurgica da parte della società Lucchini spa;

- che l'istruttoria effettuata nell'ambito del procedimento di bonifica, ai sensi degli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha evidenziato un diffuso stato di contaminazione dell'intero Sito d'interesse nazionale di Trieste, e in particolare l'esistenza di un elevato stato di contaminazione dei suoli dell'area industriale in proprietà e dell'area in concessione della società Servola s.p.a., delle acque di falda sottostanti, e dei sedimenti marini antistanti detta area, nonché un'evidente

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials and scribbles at the bottom right, including a signature that appears to be 'M. Onig' and another with the number '4' next to it.



corrispondenza tra i contaminanti presenti nei suoli di dette aree, nelle acque di falda e nei sedimenti marini;

- che la Conferenza di Servizi per il SIN Trieste tenutasi in data 11 dicembre 2012 ha ricostruito il quadro della contaminazione dell'area della Ferriera di Servola e delle aree in concessione, e che, in base ai risultati delle indagini eseguite, dette aree presentano un elevato livello di contaminazione da IPA, Metalli, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi pesanti nei suoli, e principalmente da Idrocarburi Aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni, Metalli nelle acque sotterranee;

- che i risultati delle indagini hanno altresì evidenziato che nei sedimenti marini antistanti lo stabilimento sono presenti tra l'altro Metalli, Idrocarburi pesanti, IPA, Diossine e Furani, e che tali contaminanti tipici delle attività siderurgiche svolte storicamente nel sito;

- che l'Autorità Portuale ha in corso la caratterizzazione integrativa dei sedimenti antistanti l'area anche ai fini della validazione dell'ARPA;

- che l'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 impone al soggetto interessato non responsabile l'attuazione di interventi di prevenzione per eliminare il rischio sanitario derivante dalla contaminazione e dalla sua diffusione in altre matrici ambientali e rendere il sito fruibile in conformità alla sua destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, ferme la responsabilità dell'autore della contaminazione e la ripetizione delle spese sostenute nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

- che a fronte delle criticità rilevate nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee dell'area della Ferriera di Servola e dei rischi sanitari e ambientali derivanti dalla contaminazione in atto, l'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006, come dai verbali delle Conferenze di Servizi in data 11 dicembre 2012 e 16 aprile 2013, ha individuato gli interventi di messa in sicurezza, indispensabili a tutela della salute e dell'ambiente

- che la Conferenza di Servizi istruttoria del 16 aprile 2013 ha valutato negativamente l'analisi di rischio presentata dall'Azienda, evidenziando la presenza di rischi significativi per la salute a causa della presenza di sostanze anche cancerogene nel suolo superficiale e profondo e, un rischio ambientale non accettabile per la falda;



- che nel tempo le misure di prevenzione adottate sono state insufficienti ed inadeguate, con la conseguenza che l'ulteriore diffusione di contaminanti nei suoli, e attraverso i suoli nella falda e nei sedimenti marini antistanti lo stabilimento, non è stata impedita né attenuata;

- che, in particolare, la Conferenza di Servizi istruttoria del 16 aprile 2013 ha ritenuto le misure attivate dall'Azienda insufficienti ed inadeguate a contenere la diffusione della contaminazione nei suoli, nella falda e nei sedimenti marini antistanti lo stabilimento;

- che le ulteriori misure di risarcimento del danno ambientale, necessarie per la riparazione primaria, complementare e compensativa delle risorse naturali tutelate dall'ordinamento, ed i relativi oneri, sono e restano a carico del soggetto responsabile che con il proprio comportamento commissivo o omissivo ha cagionato o concorso a cagionare la contaminazione;

- che l'utilizzo del sito deve avvenire in condizioni di sicurezza per la salute e a tal fine è necessario adottare le misure necessarie per eliminare i rischi per i lavoratori e impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione nell'ambiente;

- che, in base all'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di bonifica dell'area industriale in proprietà e in concessione alla società Servola s.p.a. e delle matrici ambientali direttamente e indirettamente interessate dalla contaminazione di detta area, al fine dell'utilizzo della stessa senza rischi per la salute e l'ambiente sono stati individuati come necessari i seguenti interventi di messa in sicurezza, salva l'azione di risarcimento e i conseguenti interventi di riparazione a carico dei responsabili del danno ambientale:

a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti già individuati nell'area e di altri eventuali hot spot o depositi incontrollati di rifiuti che dovessero essere rinvenuti nell'area medesima;

b) messa in sicurezza operativa del suolo, nelle aree di proprietà e in concessione, tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica;

c) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nell'area demaniale attualmente in concessione alla società Servola s.p.a., tramite barrieramento, emungimento e



trattamento delle acque emunte, realizzazione e gestione di idoneo impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte;

d) attività di monitoraggio;

- che ai sensi dell'articolo 243 del decreto legislativo nr. 152 del 2006, come modificato dall'art. 41, comma 2, del Decreto legge nr. 69 del 2013, convertito nella Legge nr. 98 del 2013, il ricorso al marginamento fisico per impedire la diffusione della contaminazione rappresenta l'opzione residuale, alla quale si può ricorrere solo nel caso in cui non sia possibile rimuovere o trattare tutte le fonti di contaminazione che causano l'inquinamento di dette acque e il barrieramento idraulico non sia sufficiente o adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza;

- che la documentazione prodotta dalla Regione dimostra che l'area in concessione alla società Servola è stata realizzata nel corso di più di 100 anni mediante abbancamento di residui e scarti dei cicli di produzione, e, pertanto, è necessario realizzare un marginamento fisico dell'intera area demaniale per impedire il dilavamento in mare delle sponde, con accumulo di detti materiali nei sedimenti marini, non essendo sufficiente a tali fini un barrieramento idraulico;

- che, allo stato, non è possibile risalire all'imputazione soggettiva dei singoli atti e attività che nel tempo hanno concorso alla realizzazione dell'area demaniale in concessione alla società Servola s.p.a. con riporti e materiali inquinanti;

- che è in corso-da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto scadente in data 20 febbraio 2014, che dovrà garantire in particolare i rischi sanitari e ambientali derivanti dalle emissioni in atmosfera e dagli scarichi dei cicli produttivi;

- che il rinnovo dell'AIA potrà essere disposto solo a favore del soggetto selezionato a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica attivata dal Commissario straordinario, per cui vanno rideterminati i termini del procedimento di rinnovo dell'AIA medesima e definita la tempistica degli interventi da realizzare in vigenza dell'AIA.

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



## TENUTO CONTO

- che, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale relative alla crisi industriale complessa di Trieste di cui all'art. 1, comma 7 – *bis*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, è interesse dei Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma avviare, in un arco temporale definito e concordato, il recupero ambientale e la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate;
- che tale obiettivo sarà perseguito attraverso un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area industriale di Trieste articolato nei seguenti Assi di Intervento:

<b>Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste</b>	
<b>ASSE I</b>	<b>Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 252- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006</b>
<b>ASSE II</b>	<b>Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste</b>

- che le Parti sottoscrittrici prendono atto che nell'area portuale di Trieste sono previsti degli interventi di potenziamento infrastrutturale mediante realizzazione dell'“Hub portuale” di Trieste denominato “*Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali*” di cui il primo stralcio è in corso di aggiudicazione, e concordano che il loro completamento rappresenti una direttrice di sviluppo per l'intera area produttiva.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

tra le Parti si stipula il seguente



## ACCORDO DI PROGRAMMA

### TITOLO I

#### Articolo 1

##### Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### Articolo 2

##### Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, attraverso il coordinamento di tutti i Soggetti sottoscrittori, ha per oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale articolato nei seguenti Assi di Intervento:

<b>Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste</b>	
<b>ASSE I</b>	<b>Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 252 - bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.</b>
<b>ASSE II</b>	<b>Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste.</b>

2. Il presente Accordo individua, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 - bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli interventi di messa in sicurezza da attuare, gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo da realizzare, i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e destinate allo scopo.



3. Con il presente atto le Parti definiscono in € 15.400.000,00, la quota di risorse del FSC 2014-2020 a copertura degli interventi infrastrutturali previsti nell'art. 8 – Asse I - Azione II – del presente Accordo, che saranno oggetto dell'Accordo di programma quadro previsto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, di cui tenere conto nell'ambito del complessivo fabbisogno finanziario di risorse FSC 2014-2020 individuato per la realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale a titolarità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da sottoporre al CIPE ai fini del successivo riparto programmatico del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 3**

#### **Perimetro dell'area di crisi**

1. Con il presente Accordo le Parti riconoscono la delimitazione geografica dell'area di crisi industriale complessa come coincidente con il perimetro dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), individuato nella planimetria richiamata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale nr. 25 del 2002, congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola s.p.a. e con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio), che costituisce l'Allegato A).

2. L'area di crisi industriale complessa, riferita all'intervento di cui all'Asse I, come individuata nella planimetria, costituente l'Allegato B) del presente Accordo, è suddivisa nelle seguenti aree:

- area di proprietà privata di circa 200.000 mq;
- area in concessione demaniale di circa 350.000 mq con annessa banchina portuale in autonomia funzionale con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio).



#### **Articolo 4**

##### **Linee di azione**

1. Per ciascuno degli Assi che costituiscono il Progetto di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione e riconversione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, sono individuate le linee di azione e le relative risorse.

### **TITOLO II**

#### **Asse I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione**

##### **Linee di azione**

#### **Articolo 5**

##### **Linee generali d'azione**

1. Le linee di azione dell'Asse I costituiscono, ai sensi dell'articolo 252 - *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il contenuto essenziale del Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, come individuato dall'art. 3, comma 2, del presente Accordo.

#### **Articolo 6**

##### **Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola**

1. Al fine di assicurare l'attuazione e la realizzazione del Progetto integrato, le Parti concordano che:
  - il trasferimento a terzi del sito della Ferriera di Servola da parte del Commissario straordinario della Lucchini S.p.a. in Amministrazione Straordinaria avvenga, esclusivamente, in favore di uno o più soggetti, selezionati a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 252 - *bis*, commi 4 e 5 del decreto legislativo nr. 152 del 2006;



- nell'invito a manifestare interesse, il Commissario straordinario indichi:

- gli interventi di messa in sicurezza, a carico dell'aggiudicatario, previsti dal presente Accordo;
- i contenuti del Progetto di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, come definito dal presente Accordo;
- quale condizione di ammissibilità dell'offerta, la presentazione di:
  - apposita dichiarazione di adesione, in caso di aggiudicazione, al presente Accordo, ed assunzione dell'obbligo di sottoscrizione di successivi accordi di programma *ex art. 252 – bis* del decreto legislativo nr. 152 del 2006;
  - progetto di messa in sicurezza del sito, in conformità alle indicazioni contenute nel presente Accordo, con indicazione del relativo piano finanziario;
  - proposta di reindustrializzazione e di sviluppo economico del sito coerente alle indicazioni contenute nel presente Accordo, con indicazione del relativo piano finanziario;

- venga indetta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dal rilascio al Commissario straordinario dell'autorizzazione ministeriale di cui agli artt. 42, comma 1, lett. b), e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, una Conferenza di servizi – cui partecipano tutti i Sottoscrittori del presente Accordo – finalizzata ad individuare i contenuti specifici del progetto integrato di messa in sicurezza, e reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, previsti dal comma 2 dell'art. 252 –*bis* del decreto legislativo nr. 152 del 2006 ed occorrenti per la stipula dell'accordo previsto dal comma 1 del citato art. 252 – *bis*; all'esito della procedura selettiva, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, si avvale dell'Autorità Portuale di Trieste per i conseguenti provvedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime oggetto del presente accordo. Resta ferma la competenza dell'Autorità Portuale di Trieste relativamente alle operazioni portuali che si svolgono sulle medesime aree ed alla riscossione dei relativi canoni demaniali;



- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. b) e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, così come gli atti posti in essere in esecuzione della stessa da parte del Commissario straordinario siano risolutivamente condizionati alla sottoscrizione dell'accordo *ex art. 252 – bis* del decreto legislativo nr. 152 del 2006.

#### Art. 7

#### **Azione I - Programma degli interventi di messa in sicurezza a carico del soggetto interessato non responsabile della contaminazione per l'immediata fruizione dell'area.**

1. Al fine di garantire la fruizione dell'area e la continuità delle attività produttive nel sito in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale rispetto ai rischi derivanti dalla contaminazione delle aree in proprietà e in concessione alla società Servola s.p.a., nonché dalle matrici ambientali interessate dalla contaminazione, devono essere attuati i seguenti interventi in sostituzione dei responsabili del danno ambientale e con diritto di rivalsa verso gli stessi:

a) rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente nell'area demaniale e localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore, Sezione S, come deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto 2012;

b) rimozione di altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti, rinvenuti nelle aree di proprietà di Servola o nell'area demaniale in concessione;

c) misure di messa in sicurezza operativa del suolo, quali rimozione di hot spot e coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di esposizione, con relativa analisi di rischio;

d) partecipazione alla realizzazione del progetto pubblico di messa in sicurezza della falda di cui all'Azione II, consistente nella realizzazione del marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque emunte, nonché agli oneri di gestione di detto impianto con i seguenti criteri:

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right, a signature on the left, and several initials at the bottom. A small number '13' is visible near the bottom right signature.



- partecipazione agli oneri di realizzazione del marginamento fisico di cui al successivo articolo 8 nei limiti dei costi necessari per la realizzazione di un barrieramento idraulico;
- partecipazione agli oneri di gestione dell'impianto di depurazione di cui al successivo articolo 8 nella quota parte riferita alla quantità di acque di falda emunte per la messa in sicurezza ed avviate a trattamento, riferite alle aree in proprietà ed in concessione, da determinarsi sulla base di appositi approfondimenti tecnici.
- monitoraggio.

2. I tempi di attuazione degli interventi sono definiti con l'Accordo di programma di cui all'articolo 252 - *bis* del decreto legislativo nr. 152 del 2006, tenendo conto delle esigenze di riduzione e eliminazione dei rischi sanitari.

3. Resta fermo il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al precedente comma.

4. La Tabella 1 di cui all'Allegato C) del presente Accordo definisce il quadro economico degli interventi descritti nel presente articolo.

### Articolo 8

#### **Azione II - Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico.**

1. Per il completamento delle misure di messa in sicurezza dell'area, devono essere realizzati i seguenti interventi e attività:

- a) marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, in continuità con le opere previste dal secondo stralcio della Piattaforma logistica;
- b) impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate;

2. Gli oneri di gestione dell'impianto di trattamento sono a carico del concessionario; qualora detto impianto di trattamento delle acque di falda emunte sia dimensionato anche per trattare altre acque emunte o di scarico, ai costi di gestione dell'impianto medesimo parteciperanno pro quota, comprensiva di oneri di

14



ammortamento, oltre al concessionario anche gli altri soggetti pubblici o privati interessati.

3. La realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, con esclusione degli oneri di gestione dei soggetti di cui al comma 2, è assistita, nella misura indicata nella Tabella 2 di cui all'Allegato C) del presente Accordo, da finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013 (PAR FSC - Asse 2 Ambiente - Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico - Linea d'azione 2.1.1 Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di riconversione e sviluppo produttivo) per € 26.100.000,00 e sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui al precedente art. 2, comma 3, per € 15.400.000,00.

4. I tempi di attuazione degli interventi sono definiti con l'Accordo di programma di cui all'articolo 252 – bis sopra menzionato.

5. Sono fatti salvi la responsabilità dell'autore della contaminazione e l'obbligo dell'Autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

6. Per l'individuazione degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste, in relazione alle indagini per identificare il responsabile dell'inquinamento, il MATTM si avvale della Provincia e della Regione ai sensi degli articoli 299, comma 2, e art 309 del D.lgs. n. 152 del 2006.

#### Articolo 9

**Azione III - Interventi di massima necessari al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29 - *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.**

1. Fermi gli interventi necessari al rispetto delle migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione 28 febbraio 2012, n.2012/135/UE (conclusioni sulle migliori tecniche disponibili), si indicano in maniera non esaustiva alcuni degli interventi già individuati, suddivisi per area di intervento, fatte salve le ulteriori



prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi deputata all'espressione in merito al rinnovo dell'AIA:

a) cokeria:

- revamping completo e automazione delle operazioni della cokeria, con particolare attenzione alla captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;
- captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke;
- adeguamento altezza della torre di spegnimento e tamponamento parziale del basamento;

b) altoforno:

- revamping completo dell'altoforno, con particolare attenzione alla captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;
- rifacimento completo della torre di granulazione della loppa;

c) agglomerato:

- captazione localizzata in corrispondenza del rompizolle;

d) logistica:

- pavimentazione, confinamento e copertura delle aree di messa a parco;
- pavimentazione di tutte le strade interne dello stabilimento;
- adozione di sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico navi;

e) acque:

- captazione e depurazione delle acque meteoriche.

2. Le Parti prendono atto che il rinnovo dell'AIA potrà essere disposto solo a favore del soggetto selezionato dal Commissario straordinario per cui i termini del procedimento per il rinnovo, attualmente in corso, vanno sospesi e ridecorrono dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1.

3. L'AIA dovrà indicare i tempi di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, da ultimare comunque entro la scadenza dell'AIA, come rinnovata.

4. Ai fini della continuazione dell'attività, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 29 - *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione potrà imporre al gestore prescrizioni atte a contenere nei limiti di legge le emissioni, all'interno e nelle aree limitrofe allo stabilimento siderurgico, anche mediante temporanee limitazioni

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and scribbles at the bottom right.



dell'attività produttiva, qualora tale misura sia ritenuta necessaria, anche in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica.

#### Tabella riassuntiva

<b>Asse I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola</b>	
<b>Azione I</b> <b>Programma degli interventi di messa in sicurezza/bonifica per l'immediata fruizione dell'area</b>	a. rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente nell'area demaniale e localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore, Sezione S, come deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto 2012; b. rimozione di altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti, rinvenuti nelle aree di proprietà di Servola o nell'area demaniale in concessione; c. misure di messa in sicurezza operativa del suolo, quali rimozione di hot spot e coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di esposizione, con relativa analisi di rischio; d. compartecipazione alla realizzazione del progetto pubblico di messa in sicurezza della falda di cui all'Azione II, consistente nel marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e nella realizzazione di impianto di depurazione per il trattamento delle acque emunte, ed ai relativi oneri di gestione di detto impianto; e. monitoraggio
<b>Azione II</b> <b>Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza/bonifica dell'area</b>	a. realizzazione del marginamento fisico dell'area demaniale in concessione, così come consentito dall'art. 243 del decreto legislativo nr. 152 del 2006; b. realizzazione di un sistema impiantistico di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate.
<b>Azione III</b>	Interventi di massima necessari al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29 - <i>sexies</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006

#### Art. 10

##### **Progetto di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola**

1. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo nr. 270 del 1999, le Parti concordano sulla necessità di realizzare sul sito della Ferriera di Servola interventi di riconversione industriale che, anche attraverso il rinnovo delle concessioni relative alle aree demaniali, consentano il conseguimento degli obiettivi di attrazione ed insediamento di nuove iniziative industriali in grado di assicurare



prospettive di stabile e duratura occupazione, nonché di modernizzazione ed innovazione delle attività produttive e dei prodotti in termini di sostenibilità ambientale, in linea con quanto indicato nel Protocollo d'intesa del 14 marzo 2012 citato in premessa.

### **TITOLO III**

#### **Asse II – Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste**

##### **Art. 11**

###### **Linee generali di azione**

1. Sulla base degli obiettivi strategici definiti dal Gruppo di Coordinamento e controllo, nominato ai sensi del comma 6 dell'art 1 del D.M. 31.01.13, Invitalia elabora il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste (di seguito PRRI) in coerenza con gli obiettivi degli interventi di messa in sicurezza e bonifica adottati ai sensi dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

##### **Art. 12**

###### **Agevolazione agli investimenti**

1. Il PRRI, di cui al precedente art. 11, individua le azioni e, sulla base dei regimi di aiuto attivabili, gli strumenti di sostegno economico finanziario necessari ai fabbisogni di investimento dell'area.
2. Il Gruppo di Coordinamento e Controllo, su proposta delle Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia, individua conseguentemente gli strumenti agevolativi attivabili e le risorse pubbliche destinate alla attuazione del PRRI, che sarà adottato con la sottoscrizione di uno specifico atto aggiuntivo al presente Accordo, ai sensi del comma 3 dell'art 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge nr. 134 del 2012 e s.m.i..
3. In sede di prima applicazione, per il finanziamento dei progetti di investimento sono rese disponibili le agevolazioni previste dalla legge nr. 181 del 1989, con una

18



dotazione programmatica, di risorse nazionali pari a 15 milioni di euro, incrementabili da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione regionale.

### Articolo 13

#### **Risorse destinate in via programmatica al finanziamento degli oneri conseguenti all'attuazione del comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145**

1. Le parti concordano che in via programmatica è costituita una riserva pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse indicate al comma 14 dell'art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del comma 2 del medesimo articolo 4 nei confronti delle imprese sottoscrittrici degli Accordi di programma previsti dall'articolo 252 – *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

### Art. 14

#### **Impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza a:
- a) dare attuazione alle linee di azione descritte nel presente Accordo ed i relativi termini;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dal presente Accordo;
  - c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
  - d) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
2. Il Ministro per la Coesione territoriale tiene conto che la quota di risorse del FSC 2014-2020 a copertura degli interventi infrastrutturali previsti nell'art. 8 – Asse I - Azione II – del presente Accordo ammonta ad € 15.400.000,00, e che pertanto essa è da ricomprendere nella proposta di riparto programmatico del Fondo di cui all'articolo 1,



comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito del complessivo fabbisogno finanziario di risorse FSC 2014-2020 individuato per la realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale a titolarità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Interventi per la riqualificazione e formazione dei lavoratori potranno essere attivati dal Ministero del lavoro e dal Ministero dello sviluppo economico, anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua e dei Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

### **Articolo 15**

#### **Durata dell'Accordo di Programma**

1. La durata del presente Accordo è di anni dieci dalla data di registrazione da parte degli Organi di controllo.
2. L'Accordo potrà essere prorogato per la durata che sarà stabilita da tutte le Parti contraenti.

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and scribbles at the bottom right. A small number '20' is visible near the bottom center of the signature area.



In Roma 30 gennaio 2014

Il Ministro dello Sviluppo Economico

*Luca Ciano*

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Stefano Parisi*

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Stefano Parisi*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Enrico Cuccia*

Il Ministro per la coesione territoriale

*Antonio Di Pietro*

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

*Paolo Moncalvo*

Il Presidente della Provincia di Trieste

*Gianni D'Amico*  
*Roberto Cingolani*

Il Sindaco del Comune di Trieste

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

*Meine Meoni*

IN ROMA 13/3/2014

VEDI ALLEGATA NOTA MIT 1045314 del 7.2.2014

L'Amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

*Gianni Arci*

